

del C. di X^a, e dei Tribunali sopradetti, alla stessa Cominatoria sia appreso cadauno delli 4 Segretari del suddetto Consiglio, senza eccezione alcuna, a dover presentarsi al loro ufficio, per essere consegnate all'Avvocato, o Intendente, cui sarà stata comandata la difesa. La medesima autorità, e lo stesso debito abbiano li Capi de' Consigli, e Collegi Civili in quelle materie, che appartenessero alla loro ingerenza.

Alla perche' potrebbe darsi un qualche straordinario Caso, in cui la questione Civile involvesse eminenti riguardi di Stato, di questa circostanza, previa la lettura delle informazioni giunte degli Avvocatori di Comun, formate all' esame delle tute nel proposito preventivamente loro formate, debba esserne fatta cognizione solamente dal Senato con parte sola, prelacon 2/3 delle Balle del Collegio, e senato medesimo per prendersi in seguito da esso quelle deliberazioni che pareranno alla sua Prudenza a quali salutar fini debba rinviare alla sua autorità dell'Avvocaria di Comun, dopo ricevute le Carte la sospensione all'ufficio rispettivo, cui spettasse la materia per un solo mese giusta la Legge, a comodo delle S. R. deliberazioni in materia essenzialissima di Stato.

Se poi il punto fosse portato alla giurisdizione superiore, de' Consigli e Collegi al mezzo dell'appellazione, debba sempre procedere con le consuete intelligenze tra loro del Collegio, e contraddittori, l'atto de' Capi, per cui venga quando s'ordini la materia nelle indicate circostanze decessata l'appellazione.

È la presente sia registrata nelli Capitoli del C. di X^a del Collegio, e dell'Avvocaria di Comun.

1762. 16. Gen.^{ro} Letta in Collegio.

17. At.^o Letta in S. C.

481

291

74

Tutti li
Cometari

C. X^a non impedisca le incombenze degli altri Consigli e Mag.^{ti}

1762. 12. Apr.^e in S. C.